



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili®**

**ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI e  
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI della CNPADC  
NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELL'ADEGUATEZZA**

**a cura di Andrea Ciuti**

**Componente della Commissione Cassa di Previdenza e Welfare UNGDCEC  
e Delegato per l'Ordine di Pisa**

**11 marzo 2016 – Firenze**



## ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI DELLA CNPADC 2016

### Contributi minimi ed eccedenze:

Aliquota contributo soggettivo	Limite reddituale	Contributo minimo soggettivo	Aliquota Contributo integrativo	Contributo minimo integrativo	Contributo di maternità
Dal 12% al 100%	€ 173.050	€ 2.610	4%	€ 783	Da definire (2015 € 92)



### Scadenze:

**Termini pagamento contributi minimi (rata unica/1° rata e 2° rata)**

31/05/2016 - 31/10/2016

**Termine comunicazione dati reddituali**

15/11/2016

**Termine pagamento eccedenze contributive**

15/12/2016



## ISCRITTI ORDINARI CNPADC

I Dottori Commercialisti iscritti sono tenuti alla seguente contribuzione annuale:

<b>Contributo minimo soggettivo</b>	Versamento entro il 31 maggio e 31 ottobre
<b>Contributo minimo integrativo</b>	Versamento entro il 31 maggio e 31 ottobre
<b>Contributo di maternità</b>	Versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre
<b>Eccedenze contributive</b>	
- <b>soggettivo</b> , calcolato applicando l'aliquota variabile scelta sul reddito netto professionale (fino al tetto massimo previsto) e detraendo il contributo minimo	Versamento entro il 15 dicembre
- <b>integrativo</b> , pari al 4% sul volume di affari (al netto del contributo stesso) e detraendo il contributo minimo	

I contributi minimi soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al reddito netto professionale ed al volume di affari le relative aliquote contributive, l'importo calcolato sia inferiore agli stessi minimi.



## ISCRITTI CON MENO DI 35 ANNI

Nei primi 3 anni d'iscrizione coincidenti con i primi 3 anni di esercizio (se si iscrivono entro i primi 3 anni di esercizio professionale), sono tenuti alla seguente contribuzione annuale:

### **Contributo soggettivo**

calcolato applicando l'aliquota variabile scelta sul reddito netto professionale.

*Se con l'applicazione dell'aliquota massima si determina un importo inferiore al contributo minimo soggettivo annuale, il professionista ha facoltà di versare quest'ultimo importo.*



Versamento entro  
il 15 dicembre

### **Contributo integrativo**

pari al 4% del volume di affari al netto nel contributo stesso

Versamento entro  
il 15 dicembre

### **Contributo di maternità**

Versamento in unica  
soluzione entro il 31 ottobre.

I contributi soggettivi ed integrativi, dovuti nell'anno in corso, sono calcolati sui dati reddituali comunicati nel medesimo anno.



## LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DELLA CNPADC

La Cassa di Previdenza eroga le seguenti tipologie di pensioni:

- pensioni di vecchiaia;
- pensioni di vecchiaia anticipata (ex anzianità);
- pensione unica contributiva.

PENSIONI MISTE  
REDDITUALI/  
CONTRIBUTIVE

PENSIONE SOLO  
CONTRIBUTIVA



## La Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia può essere corrisposta ai professionisti che hanno maturato i seguenti requisiti anagrafici e contributivi

<b>ETA' ANAGRAFICA</b>	<b>ANNI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE</b>
<b>68 ANNI</b>	<b>33 ANNI</b>
<b>70 ANNI</b>	<b>25 ANNI</b>

Per i nati prima del 1944, che non fruiscono ancora del trattamento pensionistico, è prevista una riduzione fino a tre anni di età anagrafica e contributiva, a seconda dell'anno di nascita.

La pensione decorre dal 1<sup>a</sup> giorno del mese successivo al contestuale raggiungimento dei requisiti richiesti.



## La Pensione di vecchiaia anticipata (ex pensione di anzianità)

La pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità) può essere corrisposta ai professionisti che hanno maturato i seguenti requisiti anagrafici e contributivi

<b>ETA' ANAGRAFICA</b>	<b>ANNI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE</b>
<b>61 ANNI</b>	<b>38 anni</b>
<b>Senza limite</b>	<b>40 ANNI</b>

La pensione decorre dalla prima finestra di accesso (dall'inizio del secondo trimestre successivo al raggiungimento dei requisiti).



## La Pensione unica contributiva

La pensione unica contributiva spetta a coloro che, iscritti alla Cassa dal 2004, hanno maturato i seguenti requisiti anagrafici e contributivi

<b>ETA' ANAGRAFICA</b>	<b>ANNI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE</b>
<b>62 ANNI</b>	<b>5 ANNI</b>

La pensione decorre dal 1<sup>a</sup> giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Se l'importo della pensione lorda annua è inferiore ad € 2.466,73 (anno 2016), il professionista può richiedere in sostituzione del trattamento pensionistico, la liquidazione del montante contributivo maturato.



## **LE ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI**

**La Cassa di Previdenza eroga inoltre le seguenti prestazioni previdenziali:**

- supplemento di pensione;
- pensione in totalizzazione;
- pensione di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione di reversibilità o indiretta  
in caso di decesso del professionista.



## Il Supplemento di pensione

I titolari di pensione, possono continuare l'attività professionale.

Coloro che continuano o riprendono l'attività professionale dopo il pensionamento per almeno cinque anni, maturano un supplemento della pensione su base quinquennale.

Il supplemento di pensione è reversibile.

In caso di mancato completamento del primo quinquennio, la contribuzione soggettiva versata successivamente alla decorrenza della pensione viene restituita su domanda, con interessi legali (termine prescrizione di 10 anni).

Oltre il primo quinquennio, il supplemento spetta anche se non si è maturato un ulteriore quinquennio, previa cancellazione dalla Cassa.

**ATTENZIONE:** la decorrenza della cancellazione dalla Cassa è dal 31/12 dell'anno di cessazione.



## La Pensione in totalizzazione

La totalizzazione permette il diritto ad un'unica pensione a favore di quei professionisti che hanno versato contributi in diverse Casse, gestioni o fondi previdenziali e che non potrebbero utilizzare tutta la contribuzione versata.

Con la totalizzazione, l'anzianità contributiva è calcolata sommando tutti i periodi contributivi non coincidenti, posseduti presso le diverse gestioni previdenziali (anche la gestione separata INPS).

Sono esclusi dalla totalizzazione i Dottori Commercialisti che hanno effettuato ricongiunzioni o che siano titolari di pensione diretta.

La Pensione è pagata dall'INPS.

La decorrenza della pensione è slittata per effetto delle c.d. finestre.



**La pensione in totalizzazione può essere corrisposta con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi**

## **La Pensione di vecchiaia in totalizzazione**

	<b>ETA' ANAGRAFICA</b>	<b>ANNI DI CONTRIB.</b>	<b>SLITTAMENTO DECORRENZA (c.d. FINESTRA)</b>
<b>Dal 2013</b>	<b>65 ANNI E 3 MESI</b>	<b>20 ANNI</b>	<b>18 MESI</b>
<b>Dal 2016</b>	<b>65 ANNI E 7 MESI</b>	<b>20 ANNI</b>	<b>18 MESI</b>

## **La Pensione di anzianità in totalizzazione**

	<b>ANNI DI CONTRIB.</b>	<b>SLITTAMENTO DECORRENZA (c.d. FINESTRA)</b>
<b>Dal 2014</b>	<b>40 ANNI E 3 MESI</b>	<b>21 MESI</b>
<b>Dal 2016</b>	<b>40 ANNI E 7 MESI</b>	<b>21 MESI</b>



## La Pensione di invalidità

La pensione di invalidità è una prestazione previdenziale corrisposta ai professionisti la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di 1/3 a causa di malattia o infortunio e spetta a coloro che presentano i seguenti requisiti:

RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA IN CASO DI MALATTIA	ANZIANITA' CONTRIBUTIONE IN CASO DI INFORTUNIO
Oltre 2/3 (66,67%)	10 anni (5 anni se iscritto alla Cassa prima del 36° anno di età)	5 ANNI

La pensione decorre dal 1<sup>a</sup> giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

E' consentita la prosecuzione dell'esercizio professionale e al raggiungimento dei requisiti può essere sostituita da pensione di vecchiaia/anzianità/unica contributiva.



## La Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione previdenziale corrisposta ai professionisti la cui capacità lavorativa viene meno in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio e spetta a coloro che presentano i seguenti requisiti:

<b>RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA</b>	<b>ANZIANITA' CONTRIBUTIVA IN CASO DI MALATTIA</b>	<b>ANZIANITA' CONTRIBUTIVA IN CASO DI INFORTUNIO</b>
<b>Totale e permanente (100%)</b>	<b>10 anni (La sola iscrizione, se iscritto alla Cassa prima del 36° anno di età)</b>	<b>La sola iscrizione</b>

La pensione decorre dal 1<sup>a</sup> giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

**NON è consentita la prosecuzione dell'esercizio professionale.**



## In caso di decesso del professionista

### La pensione indiretta

La pensione indiretta è corrisposta ai superstiti dell'iscritto deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione, in presenza dei seguenti requisiti:

Anzianità contributiva richiesta se il decesso è avvenuto per malattia	Anzianità contributiva richiesta se il decesso è avvenuto per infortunio
<ul style="list-style-type: none"><li>- 10 anni iscritti ante 2004;</li><li>- 5 anni per iscritti dal 2004;</li><li>- la sola iscrizione, se avvenuta prima del 36° anno di età</li></ul>	<b>LA SOLA ISCRIZIONE</b>

### La Pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità viene erogata ai superstiti dell'iscritto deceduto titolare di pensione corrisposta dalla Cassa.



**La Pensione indiretta e la pensione di reversibilità sono corrisposte a:**

- Coniuge finché mantiene lo stato vedovile;
- figli minorenni, maggiorenni studenti fino a 26 anni se in corso legale di studi e maggiorenni inabili a proficuo lavoro

**-nella misura del:**

- 60% al coniuge;
- 20% ad ogni figlio in presenza del coniuge. In caso di due o più figli viene ripartito il 40% in parti uguali;
- 60% ad un solo figlio;
- 80% in caso di due figli soli ripartito a metà;
- 100% in caso di tre o più figli suddiviso in parti uguali.

L'importo totale non può superare il 100% della pensione diretta.

La pensione decorre dal 1<sup>^</sup> giorno del mese successivo alla data del decesso.

Nel caso in cui non venga maturato il diritto alla pensione indiretta, oppure che non vi siano soggetti destinatari del trattamento, spetta agli eredi la restituzione dei contributi soggettivi versati .



## Modalità di calcolo delle prestazioni

**FINO AL 2003**      **Metodo retributivo**

La pensione viene calcolata in funzione degli ultimi redditi prodotti



**Passaggio di Sistema: Calcolo delle prestazioni**

**DAL 2004**      **Metodo contributivo**

La pensione viene calcolata in funzione dei contributi versati e dei rendimenti prestabiliti o realizzati

Metodo misto pro-rata per gli iscritti ante 2003



## Calcolo delle prestazioni con il metodo RETRIBUTIVO

Scissione tra contributi versati e prestazione pensionistica determinata sulla base delle redditi prodotti prima della cessazione dell'attività

**Obiettivo: assicurare livelli di reddito in linea rispetto a quelli goduti prima del pensionamento**

$$P = \alpha \cdot R_p \cdot N$$

$\alpha$  = Coefficiente di liquidazione

$R_p$  = reddito pensionabile, media dei redditi rivalutati degli ultimi  $x$  anni

$N$  = anni di contribuzione



## Calcolo delle prestazioni con il metodo RETRIBUTIVO

### Cassa di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti

$$P = \alpha \cdot R_p \cdot N$$

a = Coefficiente di liquidazione	2% fino a € 61.500	0,6% oltre
Per gli anni 2002 e 2003	1,75% fino a € 61.500	0,5% oltre

$R_p$  = media degli ultimi 25 anni  
(o meno in caso di un numero di anni inferiore)

Esempio

Se  $N$  = anni di contribuzione è 40

2% x 40 = **80,0%** tasso di sostituzione




## Calcolo delle prestazioni con il metodo CONTRIBUTIVO

$$M = \sum C_i (1+r_i)^{n-i}$$

M = Montante contributivo

$C_i$  = contributi versati all'epoca i

$r_i$  = rendimenti associati all'epoca i





## Calcolo delle prestazioni con il metodo CONTRIBUTIVO

$$P = M * C.d.T.$$

P = Pensione

M = Montante contributivo

**C.d.T. = Coefficiente di trasformazione**

Trasforma il montante contributivo in rendita pensionistica

Età	C.d.T. (%)	Età	C.d.T. (%)	Età	C.d.T. (%)
61	4,660	66	5,446	71	6,579
62	4,797	67	5,639	72	6,865
63	4,943	68	5,847	73	7,177
64	5,099	69	6,072	74	7,516
65	5,266	70	6,315	75	7,886



## LE NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELL'ADEGUATEZZA

### Le aliquote contributive e l'aliquota di computo

La mini riforma previdenziale del 2012, ha eliminato l'aliquota massima ed ha aumentato l'aliquota minima del contributo soggettivo portandola gradualmente al 12% del reddito professionale.

E' stato introdotto, inoltre, un meccanismo premiante (Plus soggettivo) che permette di riconoscere accrediti previdenziali aggiuntivi rispetto a quanto effettivamente versato dagli iscritti.

Con il meccanismo dell'aliquota di computo si attribuisce alla posizione individuale degli iscritti un "importo maggiorato" dei contributi versati.



## Il funzionamento dell'aliquota di computo

In base all'aliquota previdenziale scelta, viene riconosciuta una maggiorazione crescente che va dal 3 al 4%.

Così, ad esempio, all'iscritto che versa il 12% del reddito professionale viene attribuita una maggiorazione del 3%, con l'accredito di un importo fino al 15% sul suo conto previdenziale.

Questo meccanismo, che vuole riconoscere i maggiori benefici a chi ha più anzianità in regime contributivo, subisce un correttivo con il coefficiente di equità intergenerazionale.

Gli iscritti che hanno maturato solo anzianità in regime contributivo avranno l'applicazione integrale del meccanismo premiante.

Gli iscritti che hanno maturato anche anzianità in regime retributivo usufruiranno di tale beneficio con una riduzione proporzionale, pari al peso del numero degli anni in regime retributivo sul l'anzianità complessiva.



## Tabella per la determinazione dell'aliquota di computo

ALiquota CONTRIBUZION E SOGGETTIVA DOVUTA E VERSATA	PLUS % RICONOSCIUTO	COEFFICIENTE DI EQUITA' INTERGENERAZIO NALE	MAGGIORAZIO NE	ALiquota DI COMPUTO
A	B	C	D	E
$\geq 17\%$ $\geq 16\%$ e $< 17\%$ $\geq 15\%$ e $< 16\%$ $\geq 14\%$ e $< 15\%$ $\geq 13\%$ e $< 14\%$ $\geq 12\%$ e $< 13\%$	4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0%	$1 - (Ar/At)$	$(B * C)$	$A + D$


**Ar** anzianità assicurativa reddituale (esclusi gli anni di riscatto con il metodo reddituale)

**At** anzianità assicurativa complessiva

Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione soggettiva minima, anche per adeguamento degli iscritti agevolati, l'ammontare del maggior contributo da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere inferiore al 25% del contributo soggettivo minimo.



## ALIQUTA DI COMPUTO Incrementi del Tasso di Sostituzione atteso





## LE NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELL'ADEGUATEZZA

### L'accredito del contributo integrativo a montante

Dopo la conferma a regime del 4% del contributo integrativo, dal 2013 viene accreditata sulla posizione previdenziale di ciascun iscritto una parte del contributo integrativo (Plud integrativo) incassato dai clienti e versato alla Cassa, con la "retrocessione" del 25% del contributo integrativo (o in altri termini l'1% del volume di affari Iva effettivamente prodotto e dichiarato alla Cassa).

Come per l'aliquota di computo, la massima applicazione del beneficio si avrà nei confronti di chi ha maggiore anzianità in regime contributivo perché trova applicazione il coefficiente di equità intergenerazionale.

Questa misura non è valida per ora solo per 10 anni (fino al 2022).

Il Plus Integrativo è attribuito dall'anno di completamento del versamento dovuto per la contribuzione soggettiva ed integrativa.



## Tabella per la determinazione del contributo integrativo da accreditare sulla posizione previdenziale

CONTRIBUTO INTEGRATIVO DA RICONOSCERE SUL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE (% DEL VOLUME DI AFFARI AI FINI IVA EFFETTIVO)	COEFFICIENTE DI EQUITÀ' INTERGENERAZIONALE	AMMONTARE RICONOSCIUTO
A	B	C
1%	$1-(Ar/At)$	$(A*B)$

**Ar** anzianità assicurativa reddituale (esclusi gli anni di riscatto con il metodo reddituale)

**At** anzianità assicurativa complessiva

Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione integrativa minima, l'ammontare della contribuzione integrativa da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna B è pari al 25% del contributo minimo.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili®**

**Grazie a tutti  
per l'attenzione**



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili®**

## **IL RISCATTO CNPADC**

**a cura di Andrea Ciuti**

**Componente della Commissione Cassa di Previdenza e Welfare UNGDCEC  
e Delegato per l'Ordine di Pisa**

**11 marzo 2016 – Firenze**



# IL RISCATTO CNPADC

## FINALITA' DEL RISCATTO

- ottenere una copertura previdenziale per anni precedenti all'iscrizione in cui si sono svolte attività propedeutiche alla professione (laurea e tirocinio) o il servizio militare;
- incrementare l'anzianità ed il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura.



# IL RISCATTO CNPADC

## CHE PERIODI RISCATTARE

- il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio, ovvero in discipline considerate dalla legge equivalenti ai fini della ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista;
- il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo entro il limite di anni 2;
- il tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni.



## IL RISCATTO CNPADC

### REQUISITI

Il riscatto può essere richiesto:

- dagli iscritti alla Cassa non pensionati, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità;
- dai superstiti dell'iscritto che non si è avvalso della facoltà di riscatto.

### NON SONO RISCATTABILI

- i periodi per i quali si è già richiesto ed ottenuto il riscatto o l'accredito presso altri Enti previdenziali;
- i periodi già coperti da contribuzione presso altre gestioni previdenziali.



# IL RISCATTO CNPADC

## PRECISAZIONI

- Può essere riscattato un solo corso legale di laurea
- Non possono essere riscattati gli anni di “fuori corso”
- I periodi riscattabili che si sovrappongono si computano una sola volta (es. anno di svolgimento del servizio militare durante il corso di laurea)
- I periodi riscattabili possono essere riscattati anche solo in parte
- Le frazioni di periodo inferiori all’anno sono computate quale annualità intera solo se superiori a sei mesi



## IL RISCATTO CNPADC

Il riscatto dei **periodi di laurea, servizio militare e/o tirocinio professionale** richiede il pagamento di un onere variabile in base ai periodi da riscattare ed al metodo di calcolo scelto tra:

### METODO REDDITUALE

### METODO CONTRIBUTIVO

### CHI LO PUO' UTILIZZARE

REDDITUALE	CONTRIBUTIVO
Tale metodo è utilizzabile <u>esclusivamente</u> dagli iscritti alla CNPADC alla data del <u>31/12/2003</u> .	Tale metodo può essere utilizzato da <u>tutti</u> .



# IL RISCATTO CNPADC

## COSTO DELL'ONERE DI RISCATTO

REDDITUALE	CONTRIBUTIVO
<p>L'onere è costituito dalla <u>riserva matematica</u>, che si calcola <u>moltiplicando l'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto del riscatto per il coefficiente tabellare</u> corrispondente all'età anagrafica compiuta dal richiedente ed all'anzianità contributiva complessivamente maturata dallo stesso alla data di presentazione della domanda di riscatto.</p> <p>Per effettuare i calcoli della maggior quota di pensione, si fa riferimento alle norme vigenti al momento in cui l'operazione è stata richiesta dall'interessato.</p>	<p>L'onere è determinato applicando, per ogni anno da riscattare la <u>percentuale scelta dal professionista (numero intero dal 12% al 100%)</u>, prevista <u>per la contribuzione soggettiva alla media dei redditi dichiarati rivalutati</u> – entro il limite annuo derivante dal tetto massimo (nel 2016 pari a euro 173.050), – <u>dall'anno 2004 all'anno antecedente la domanda di riscatto stessa</u>. Qualora dal calcolo effettuato derivi un onere inferiore all'importo del contributo minimo soggettivo previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto, l'onere è integrato a tale importo per ciascun anno da riscattare.</p>



# IL RISCATTO CNPADC

## COME PAGARE IL RISCATTO

REDDITUALE	CONTRIBUTIVO (NOVITA' dal 03.02.2016)
<p>Il pagamento va eseguito <u>entro 60 giorni</u> dalla data di notifica della comunicazione dell'onere in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in unica soluzione;</li><li>• in un numero di <u>rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati</u> (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 24 rate mensili) <u>con la maggiorazione degli interessi di dilazione</u>;</li><li>• in un numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la maggiorazione degli interessi di dilazione.</li></ul>	<p>Il pagamento va eseguito <u>entro 90 giorni</u> dalla data di notifica della comunicazione dell'onere in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in unica soluzione;</li><li>• fino ad un numero massimo di <u>rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano</u> (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 96 rate mensili) <u>senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione</u>;</li><li>• in un numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.</li></ul>



# IL RISCATTO CNPADC

## MANCATO PAGAMENTO A TITOLO DI ADESIONE

REDDITUALE	CONTRIBUTIVO
<p>Il mancato pagamento entro la scadenza dell'importo pari alla rata unica o ad una rata nel caso un piano di rateizzazione di durata inferiore a quella massima o delle prime tre rate del piano di rateazione ottenuto applicando la massima durata è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto, sia reddituale che contributivo, che viene archiviata dalla Cassa senza ulteriori adempimenti.</p> <p>La revoca espressa (prima della comunicazione dell'onere di riscatto) ovvero la rinuncia tacita (mancato pagamento secondo le modalità suindicate) da parte dell'Associato non preclude la possibilità di presentare nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi.</p>	



# IL RISCATTO CNPADC

## MANCATO PAGAMENTO INTEGRALE

REDDITUALE	CONTRIBUTIVO
<p>Coloro che non completano il pagamento entro il termine prescelto dovranno effettuare il versamento delle rate omesse entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Cassa. <u>Nel caso di mancato riscontro, la Cassa procederà alla risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori con tutte le implicazioni che sul piano giuridico ne derivano, quali l'impossibilità per l'Associato di richiedere l'attribuzione di interessi sulle somme versate, fermo restando il diritto alla loro restituzione.</u></p>	<p>Coloro che non completano il pagamento entro il termine prescelto dovranno effettuare il versamento delle rate omesse entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Cassa. In caso di mancato versamento entro il suddetto termine, <u>la Cassa proporrà all'interessato la conversione delle rate versate in annualità contributive intere.</u> Tale opzione deve essere esercitata entro 60 giorni dalla ricezione della proposta ed <u>inibisce la possibilità di riscattare le annualità rimanenti.</u> Le eventuali somme residue, relative a frazioni di anno, saranno restituite senza la corresponsione di interessi. Nel caso di mancata adesione alla proposta, si applicano le stesse regole previste per il metodo reddituale.</p>



## IL RISCATTO CNPADC

### EFFETTI

La contribuzione versata contribuisce alla formazione del montante individuale dall'anno del versamento e viene rivalutata a decorrere dall'anno successivo, allo stesso modo dei contributi soggettivi versati in costanza di iscrizione alla cassa.

### RESTITUZIONE DELL'ONERE DI RISCATTO A SEGUITO DI CANCELLAZIONE

I soggetti che chiedono la restituzione dei contributi a seguito della cancellazione dalla Cassa per intervenuta cessazione dell'attività professionale o per il sorgere della titolarità di esonero, possono richiedere, oltre alla restituzione della contribuzione soggettiva, anche i contributi versati ai fini del riscatto.



## IL RISCATTO CNPADC

### DOMANDA

E' possibile presentare la domanda on line attraverso il servizio [DRL](#) [DRT](#) [DRM](#) nell'area riservata.

La modulistica si può trovare anche ai seguenti link:

[http://www.cnpadc.it/?q=domanda di riscatto del tirociniopdf](http://www.cnpadc.it/?q=domanda%20di%20riscatto%20del%20tirociniopdf)

[http://www.cnpadc.it/?q=domanda di riscatto del servizio militarepdf](http://www.cnpadc.it/?q=domanda%20di%20riscatto%20del%20servizio%20militarepdf)

[http://www.cnpadc.it/?q=domanda di riscatto del corso legale di laureapdf](http://www.cnpadc.it/?q=domanda%20di%20riscatto%20del%20corso%20legale%20di%20laureapdf)

[http://www.cnpadc.it/?q=adesione rinuncia al riscattopdf](http://www.cnpadc.it/?q=adesione%20rinuncia%20al%20riscattopdf)



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili®**

## ***LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI della CNPADC***

***a cura di Filippo Ravone***

***Commissione Cassa di Previdenza e Welfare UNGDCEC  
e Delegato CNPADC per l'Ordine di Prato***

***Venerdì 11 marzo 2016 – Firenze***



La CNPADC ha come finalità statutaria di espletare le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti iscritti e dei loro familiari.

La Cassa, quindi, oltre a garantire agli associati trattamenti pensionistici si impegna ad erogare una **copertura assistenziale nell'ambito dei principi stabiliti dall'art.38** della Costituzione Italiana.



- L. n. 21 del 29.01.1986 - Art. 9 Erogazioni a titolo assistenziale
- Statuto- Titolo IV Trattamenti Assistenziali e previdenziali- Art. 10 Prestazioni
- Nuovo Regolamento funzioni di assistenza e mutua solidarietà approvato AdD del 27/28 novembre 2013
  - Art. 1 Trattamenti di assistenza
  - Art. 2 Tipologia dei trattamenti assistenziali  
(come modificato da Deliberazione A.d.D. n.9 /14 e 6/15)



Le prestazioni assistenziali vengono finanziate principalmente con parte del **contributo integrativo del 4%**.

L'indennità di maternità, pari a 8,2 milioni di euro nel 2014, è invece finanziata per:

- circa 6,3 mln di euro con il contributo di maternità
- circa 1,9 mln di euro dallo Stato (Min. Lavoro e Politiche Sociali)

Stratificazione per anno della posizione creditoria nei confronti dello Stato

DESCRIZIONE	ANNI PRECEDENTI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
Indennità di maternità	-	1.744.695	1.200.993	1.249.791	1.293.998	323.080	1.916.860	<b>7.729.417</b>



La nostra cassa ha erogato nell'anno 2014 prestazioni assistenziali per circa 9 €/M oltre a 8,2 €/M per indennità di maternità, per un totale complessivo erogato di 17,2 €/M:

Trattamenti assistenziali	Migliaia €	Valori %	Benefic.
Indennità di maternità	8.200	47,67%	947
Polizza Sanitaria di base	6.500	37,80%	63.681
Portatori di handicap o malattie invalidanti	1.100	6,40%	191
Interventi assistenziali in caso di bisogno	400	2,33%	30
Borse di studio Assegni per spese di ospitalità in case di riposo Assegni di partecipazione a spese funerarie Assegni per aborto spontaneo	500	2,90%	282
<b>Contributo a sostegno MATERNITA' (AdD 26.6.2014 – 1/12 dell'80% del RNP anno precedente all'evento)</b>	<b>500</b>	<b>2,90%</b>	<b>268</b>
<b>Totale trattamenti assistenziali</b>	<b>17.200</b>	<b>100,00</b>	<b>65.399</b>



La somma da destinare a finalità assistenziali viene accantonata nel Budget di ogni esercizio. Per il 2016 sono stati accantonati 12,4 €/M (contro i 9 €/M del 2014) oltre all'indennità di maternità:

Trattamenti assistenziali	Migliaia €
Indennità di maternità	???
Polizza Sanitaria di base	6.861
Portatori di handicap o malattie invalidanti	1.456
Interventi assistenziali in caso di bisogno	800
Assegni per spese di ospitalità in case di riposo	540
Assegni per spese funebri	165
Assegni per assistenza infermieristica domiciliare	144
Assegni per aborto spontaneo	40
Borse di studio	885
Contributo a sostegno MATERNITA'	1.500
<b>Totale trattamenti assistenziali a budget 2016</b>	<b>12.391</b>



## PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CNPADC

- 1) Caso di maternità
- 2) Aiuto economico in caso di bisogno
- 3) Borse di studio
- 4) Assegno genitori di figli portatori di handicap
- 5) Rimborso spese funebri
- 6) Rimborso spese case di riposo
- 7) Rimborso spese per assistenza domiciliare
- 8) Tutela della salute

Le diverse prestazioni assistenziali previste attualmente dallo Statuto e dal Regolamento sono consultabili sul sito

[www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it)



## LIMITI DI REDDITO

1/2

Sono stati recentemente innalzati ed uniformati tutti i limiti reddituali, crescenti al crescere della numerosità del nucleo familiare,

Numero componenti nucleo familiare	1 membro	2 membri	3 membri	4 membri
Prestazioni assistenziali: <ul style="list-style-type: none"><li>- Aiuto economico in caso di bisogno</li><li>- Borse di studio</li><li>- Rimborso spese funebri</li><li>- Rimborso spese di ospitalità in case di riposo</li><li>- Rimborso spese assistenza domiciliare</li></ul>	35.250	45.800	52.850	58.100



NOVITA'

## LIMITI DI REDDITO

2/2

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti i limiti reddituali sono innalzati come segue:

Nucleo familiare	Limite reddituale anno 2015
1 genitore + 1 figlio con handicap	<b>63.400,00</b>
Per ogni altro componente	<b>+ 40%</b>
Per ogni altro figlio con handicap	<b>+ 60%</b>



## 1) MATERNITA'

1/4

E' il diritto, riconosciuto a tutela delle Dottoresse Commercialiste, ad un'indennità di maternità **per un periodo di cinque mesi** – dai due mesi antecedenti il parto ai tre mesi successivi.

La medesima tutela è inoltre **estesa ai casi di adozione o affidamento.**

Spetta:

- in caso di parto;
- in caso di adozione, a condizione che il figlio adottivo non abbia superato i 18 anni di età ;
- in caso di affidamento.



## MATERNITA'

2/4

L'indennità di maternità viene calcolata in base al **reddito professionale** percepito dalla avente diritto **nel secondo anno precedente** a quello dell'evento ed è **pari ai 5/12 dell'80% di tale reddito.**

In ogni caso, l'importo dell'indennità di maternità non può essere inferiore ad un **importo minimo** fissato annualmente né superiore ad un **importo massimo, pari a 5 volte l'indennità minima.**

**Per il 2015 l'importo minimo è di € 4.958,72, quello massimo di € 24.793,60.**



## MATERNITA'

3/4

Per esempio:

se l'evento avviene nell'anno 2015 e il reddito professionale del 2013 (come da dichiarazione fiscale 2014) è pari ad Euro 35.600

l'indennità ammonterà a :

$$\text{Euro } 35.600,00 \times 80\% = \text{Euro } 28.480,00 : 12 \times 5 = \text{Euro } 11.866,67$$

Al momento della liquidazione delle indennità di maternità, viene applicata una ritenuta d'acconto del 20%, salvo che non si benefici di un regime fiscale agevolato.



## come si richiede l'indennità di MATERNITA'

4/4

l'avente diritto dovrà presentare **domanda a partire dal 7° mese** di gravidanza e comunque **entro il termine perentorio di 180 gg.** dalla data del parto

Per effettuare la domanda è disponibile il servizio on line **DIM - Domanda d'Indennità di Maternità.**

E' anche possibile inoltrare la domanda alla Cassa mediante raccomandata o mediante PEC ([servizio.supporto@pec.cnpadc.it](mailto:servizio.supporto@pec.cnpadc.it))

L'erogazione dell'indennità di maternità **è successiva al parto** e subordinata alla **presentazione del certificato di nascita** ( sulla modulistica certificato di assistenza al parto )



## INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

1/3

Il diritto all'indennità opera con diverse modalità a seconda del periodo in cui è avvenuta l'interruzione di gravidanza:

**1) Aborto anteriormente al terzo mese di gravidanza.** In tal caso, spetta un contributo fisso, a prescindere dal reddito dichiarato. Tale contributo è pari ad 1/5 dell'importo minimo dell'indennità di maternità previsto per l'anno in cui è avvenuta l'interruzione di gravidanza.

**2) Aborto tra il terzo e il sesto mese di gravidanza.** In tal caso spetta un contributo pari all'80% di 1/12 del reddito professionale quale risulta dalla dichiarazione effettuata nell'anno precedente l'interruzione.

**3) Interruzione della gravidanza successivamente al sesto mese di gravidanza,** spetta un contributo pari all'indennità di maternità: 5/12 dell'80% quale risulta dalla dichiarazione effettuata nell'anno precedente l'interruzione.



## INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

2/3

- 1) Es. (anteriore al 3° mese =  $1/5$  ind. minima): aborto verificatosi nel 2015, indennità spettante pari a Euro 991,74 (Euro 4.958,72 / 5)
- 2) Es. (tra 3° e 6°): aborto verificatosi nel 2015, con reddito professionale dichiarato nell'anno 2014, periodo d'imposta 2013, pari a € 50.000, indennità spettante pari a € 3.333,34 ( $€ 50.000,00 \times 80\% / 12$ ).  
L'indennità non può essere inferiore ad € 991,74 per l'anno 2015 né superiore ad € 4.958,72.
- 3) Es. (oltre il 6°): Evento verificatosi nel 2015, con reddito professionale dichiarato nell'anno 2014 pari a € 50.000, indennità spettante pari a € 16.666,67 ( $€ 3.333,34 \times 5$ )



NOVITA'

## INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

3/3

La domanda di indennità prevista in caso di interruzione della gravidanza di cui al punto 1 deve essere presentata **entro e non oltre il termine perentorio di 1 anno dalla data dell'evento (non più entro 180 giorni).**

La domanda di indennità prevista in caso di interruzione della gravidanza di cui ai punti 2 e 3 deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 180 gg. dalla data dell'evento.



## CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'

1/2

Per aiutare le neo mamme che incontrano difficoltà nel conciliare l'attività professionale e la maternità durante i primi mesi di vita del bambino, è stato introdotto questo ulteriore contributo che

### si affianca alla indennità di maternità

ed è riconosciuto, in caso di **nascita, adozione ed affidamento intervenuto dopo il 27/6/2014** .

E' pari a **1/12 dell'80%** del **reddito netto professionale** dichiarato ai fini fiscali **nell'anno precedente** a quello dell'evento, con un **minimo garantito** di **Euro 1.715,00 (eventi 2015)**.

### **LIMITE MASSIMO**

La somma di detto contributo e dell'indennità di maternità già riconosciuta, **non può eccedere il limite massimo di indennità di maternità erogabile previsto per l'anno dell'evento (per il 2015, € 24.793,60)**.



## CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'

2/2

Al momento della liquidazione del contributo viene applicata una ritenuta d'acconto del 20%, salvo che non si benefici di un regime fiscale agevolato.

## Non occorre presentare alcuna domanda

in quanto la Cassa, a seguito del riconoscimento dell'indennità di maternità, provvede d'ufficio alla definizione dello stesso.



## 2) AIUTO ECONOMICO IN CASO DI BISOGNO

1/4

E' una prestazione erogata dalla Cassa all'iscritto (o ai suoi familiari) che si trovano in uno stato di bisogno a seguito del verificarsi di **eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare.**

La richiesta di intervento economico può essere presentata da:

- 1) iscritto alla Cassa al 31 dicembre dell'anno precedente quello di competenza dell'erogazione (e comunque alla data della richiesta);
- 2) pensionati Cassa;
- 3) familiari degli iscritti o dei pensionati Cassa, intendendosi tali il coniuge, parenti in linea retta di 1° grado, conviventi ed a carico.



## AIUTO ECONOMICO IN CASO DI BISOGNO

2/4

A seguito di eventi particolarmente gravosi\*\*, possono presentare richiesta anche i Dottori Commercialisti **non iscritti alla Cassa** (e loro familiari) che:

- 1) essendosi **avvalsi della facoltà di non iscriversi** in quanto titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria, **sono tenuti al versamento della sola contribuzione integrativa;**
- 2) **abbiano versato** la contribuzione integrativa **prima della cessazione dell'attività di Dottore Commercialista o della cancellazione dall'Albo avvenute a causa di inabilità assoluta o del conseguimento, a carico di diversa gestione, di pensione di vecchiaia, di anzianità e di invalidità.**

Possono, altresì, beneficiare del trattamento assistenziale **i familiari** legati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di 1° grado, **convidenti ed a carico.**

\*\* L'evento può essere una calamità naturale, un fatto disastroso, ancorché riconducibile alla responsabilità dell'azione umana, un infortunio, o altri eventi - come il coinvolgimento di altri familiari a carico che abbiano subito invalidità, ovvero siano deceduti in assenza di coperture assicurative, e per particolari eventi, non aventi, in tutto o in parte, i requisiti precedenti e che possono essere, altresì, considerati dal CdA ai fini di un'erogazione ritenuta adeguata al caso.  
**Fonte: Regolamento per l'attribuzione di erogazioni assistenziali a favore degli esercenti la libera professione non iscritti alla Cassa**



## AIUTO ECONOMICO IN CASO DI BISOGNO

3/4

Lo stato di bisogno viene accertato su **quattro criteri di massima**:

- a) Eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul bilancio familiare che espongano il richiedente a **spese non ordinariamente sostenibili**.
- b) **Interruzione, superiore a 3 mesi, dell'attività professionale** per malattia (*+ infortunio accertato da struttura sanitaria pubblica - AdD 24.10.2015*) per il Dottore Commercialista iscritto da 3 anni, non pensionato.
- c) Sostenimento di **spese non rimborsabili o indennizzabili per intervento chirurgico** e relativa degenza per il Dottore Commercialista iscritto da almeno 3 anni, che non abbia potuto esercitare per almeno 3 mesi.
- d) **Decesso dell'iscritto o del pensionato** che abbia procurato **gravi difficoltà finanziaria al coniuge** superstite e figli minori o maggiori inabili.



## AIUTO ECONOMICO IN CASO DI BISOGNO

4/4

il richiedente deve presentare domanda in forma libera,

### **entro 2 anni dalla data dell'evento**

(si prescinde dal termine dei due anni solo in caso di gravi impedimenti documentati).

**La domanda dovrà essere** il più possibile descrittiva dell'evento generatore dello stato di bisogno, **corredata**, a titolo indicativo, della seguente documentazione:

- documentazione medica;
- documentazione relativa alle spese sostenute;
- copia delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente l'istanza da tutti i componenti il nucleo familiare;
- documento di riconoscimento del richiedente;
- stato di famiglia;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili
- **RELAZIONE SINTETICA MA PUNTUALE CHE DESCRIVA LO STATO DI BISOGNO IN EVOLUZIONE**





NOVITA'

### 3) BORSE DI STUDIO

1/5

Sono contributi a favore dei Dottori Commercialisti e/o dei figli di Dottori Commercialisti, iscritti alla Cassa **da 1 anno (prima da 3 anni)**, posti a BANDO DI CONCORSO, in base a criteri reddituali, e in base a criteri di merito (votazione scolastica).

#### a) Borsa di studio a favore dei figli di Dottori Commercialisti

-iscritti alla Cassa o titolari di pensione erogata dalla Cassa, ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità, **anche non in regola con la posizione contributiva ma che regolarizzi**

-per il conseguimento del **licenza di scuola media inferiore (esame di 3<sup>a</sup> classe)**, per il sostegno degli **anni d'istruzione superiore**, e per la frequenza di **corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari**.

#### b) Borsa di studio a favore del Dottore Commercialista

-iscritto alla Cassa nell'anno di emanazione del bando, che non sia titolare di pensione e non abbia beneficiato di altri sussidi per il medesimo corso

-per la frequenza di **corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari**



## a) Borsa di studio a favore dei figli di Dottori Commercialisti

2/5

I Bandi vengono solitamente approvati dal CdA Cassa nel dicembre di ogni anno

Per il 2016 sono stati approvati nella riunione del 10.12.2015 con scadenza per la presentazione delle domande al 15.3.2016

Per l'anno scorso (2015) i bandi prevedevano:

### Art. 2 - Benefici a concorso

Sono messe a concorso, per l'anno scolastico ed accademico 2012/2013, le seguenti borse di studio:

tipologia	numero borse di studio	importo	descrizione
a)	80	Euro 1.500,00	Per il conseguimento della licenza di scuola media inferiore
b)	160	Euro 2.000,00	Per la frequenza di corsi di istruzione di scuola media superiore fino al penultimo anno di corso
c)	60	Euro 2.500,00	Per il conseguimento del diploma o superamento degli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi di scuola media superiore
d)	60	Euro 3.500,00	Per la frequenza di facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi
e)	Nei limiti dell'importo complessivo	Euro 40.000,00 complessivi Euro 2.000,00 pro-capite massimo	Per la frequenza di dottorati di ricerca e master universitari



## a) Borsa di studio a favore dei figli di Dottori Commercialisti

3/5

### CRITERI DI MERITO

- a) abbiano conseguito la licenza di scuola media inferiore con il voto finale di almeno 9/10 senza essere stati ripetenti nell'anno scolastico 2012/2013;
- b) abbiano conseguito la promozione a classe successiva, nella scuola media superiore, con la votazione media di almeno 8/10 senza essere stati ripetenti nell'anno scolastico 2012/2013;
- c) abbiano conseguito il diploma o abbiano superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno dei corsi di scuola media superiore con votazione di almeno 80/100 senza essere stati ripetenti nell'anno scolastico 2012/2013;
- d) abbiano frequentato nell'anno accademico 2012/2013 facoltà universitarie, in regola con il corso di studi universitario, in applicazione dei seguenti criteri:
- non essere stati studenti iscritti fuori corso o ripetenti nell'anno accademico 2012/2013;
  - aver conseguito una media ponderata minima di 27/30, di tutti gli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico 2012/2013, sostenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
- e) abbiano frequentato dottorati di ricerca e master universitari.



## **b) Borsa di studio a favore del Dottore Commercialista**

4/5

- posti a bando € 45,000,00
- importo massimo di Euro 2.500,00 ciascuna, o comunque sino alla concorrenza delle spese sostenute documentate, ove inferiori, relative alla quota di partecipazione ai corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari.



## BORSE DI STUDIO

5/5

### CRITERI REDDITUALI (comuni ai 2 bandi)

Visti all'inizio, sono quelli comuni per tutte le prestazioni assistenziali.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti si applicano i più alti limiti reddituali previsti per tale tipo di intervento assistenziale.



## 4) ASSEGNI A GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

1/2

### ATTUALE REGOLAMENTAZIONE

Previsto un assegno annuo ai Dottori Commercialisti con figli portatori di handicap di € 7.800 (come da recente delibera del CdA; fino al 2015 era di € 5,200).

Spetta:

- a) ai Dottori Commercialisti, genitori di figli portatori di handicap, iscritti alla Cassa;
- b) ai pensionati Cassa, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
- c) ai portatori di handicap o di malattie invalidanti, orfani di genitore iscritto o pensionato Cassa.

**Limiti di reddito:**

Nucleo familiare	Limite reddituale anno 2015
1 genitore + 1 figlio con handicap	<b>63.400,00</b>
Per ogni altro componente	<b>+ 40%</b>
Per ogni altro figlio con handicap	<b>+ 60%</b>



## ASSEGNI A GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

2/2

L'Assemblea dei Delegati del 22 aprile 2015 ha varato due modifiche:

- 1) aggiornamento annuale dell'importo erogato che sarà determinato dal CdA (eliminato il limite massimo di € 5.200 fissato oltre 10 anni fa): per il 2016 è stato fissato a € 7,800
- 2) eliminazione del requisito minimo di 5 anni di anzianità di iscrizione
- 3) semplificazione degli oneri documentali da allegare alla domanda

**Le modifiche** sopra indicate sono ad oggi operative, in quanto hanno **trovato applicazione proprio pochi giorni fa, in seguito all'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.**



## 5) Contributi per spese di ONORANZE FUNEBRI

1/3

E' l'assegno di partecipazione alle spese funerarie documentate, erogabile in caso di decesso dell'iscritto alla Cassa, del pensionato Cassa o dei familiari.

I beneficiari sono gli iscritti e coloro che hanno titolo alla pensione indiretta o di reversibilità

La misura del contributo è determinata annualmente dal CdA



**Meno onerosa la documentazione da allegare alla domanda ( non occorre più allegare le DR dei componenti il nucleo familiare) , ed è stato incrementato l'importo a € 3.000 (prima 2.000)**



## Contributi per spese di ONORANZE FUNEBRI

2/2

Per richiedere il rimborso delle spese funebri presentare, tramite PEC ([servizio.supporto@pec.cnpadc.it](mailto:servizio.supporto@pec.cnpadc.it)) o raccomandata, l'apposita domanda con la relativa documentazione delle spese, **entro due anni** dall'evento.

L'assegno di partecipazione alle spese funerarie è **erogabile esclusivamente in presenza di regolare posizione contributiva.**



## Importo contribuito per spese di ONORANZE FUNEBRI 3/3

Anno	Contributo	commorienza
2014	2.000,00	4.000,00
2015	3.000,00	6.000,00



## 6) Spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti.

E' il contributo per il rimborso delle spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero, sia pubblici che privati, per anziani, malati cronici o lungodegenti.

### Spetta:

- a) agli iscritti alla Cassa;
- b) ai titolari di trattamenti di pensione erogati dalla Cassa;
- c) ai coniugi superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
- d) **ai familiari legati ai suddetti soggetti da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado (risultanti dallo stato di famiglia);**
- e) ai fratelli degli iscritti non titolari di trattamento pensionistico (ad esclusione dei titolari della pensione di invalidità erogata dalla Cassa), che risultano dallo stato di famiglia.

che sostengano, a proprio carico, la retta per l'ospitalità in casa di riposo o istituto di ricovero, senza alcun rimborso da parte di altri enti.

Il contributo massimo concesso dalla Cassa ammonta a:

**Euro 900 mensili se il richiedente è autosufficiente** (prima € 750);

**Euro 1.900 mensili se il richiedente è persona non autosufficiente** (prima € 1.584);

NOVITA'

Requisiti specifici e modalità di conseguimento del rimborso sono indicati ogni anno (generalmente nel mese di dicembre) nei relativi **bandi di concorso** pubblicati insieme alla modulistica sul sito della Cassa.



## 7) Rimborso spese per assistenza infermieristica domiciliare 1/3

E' un contributo alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata da

- personale infermieristico
- da collaboratori domestici



a:

- iscritti e pensionati Cassa,

nonché a:

- loro familiari (legati da vincolo di coniugio o di parentela in linea retta di primo grado),
- fratelli degli "iscritti non pensionati",
- fratelli degli "iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa",

che versano in stato di non autosufficienza, che siano presenti nello stato di famiglia ed a carico degli iscritti o pensionati della Cassa.



## Rimborso spese per assistenza infermieristica domiciliare 2/3

### Ammontare del contributo

NOVITA'

Fino a **Euro 600,00** (prima € 500) di rimborso mensile per un periodo massimo di 12 mesi.

Il rimborso per le spese di assistenza domiciliare è erogabile esclusivamente in presenza di regolare posizione contributiva.



## Rimborso spese per assistenza infermieristica domiciliare 3/3

Per richiedere il rimborso per assistenza domiciliare occorre presentare, tramite PEC ([servizio.supporto@pec.cnpadc.it](mailto:servizio.supporto@pec.cnpadc.it)) o raccomandata, l'apposita domanda con la relativa documentazione **entro l'anno successivo** a quello di sostenimento della spesa.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili®**

***Grazie a tutti  
per l'attenzione***



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili®**

***La POLIZZA SANITARIA per gli associati CNPADC***

***e***

***il Servizio di accesso alla RETE ODONTOIATRICA  
Blue Assistance***

***a cura di Filippo Ravone***

***Commissione Cassa di Previdenza e Welfare UNGDCEC  
e Delegato CNPADC per l'Ordine di Prato***

***Venerdì 11 marzo 2016 – Firenze***



## 8) TUTELA DELLA SALUTE

La Cassa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste, ha stipulato una

***polizza sanitaria base gratuita***

in favore degli iscritti (ivi inclusi i pensionati attivi)

**Blue Assistance al N. VERDE 800.555.266**

**dall'estero 011 742 55 07**

NB: Sono pertanto **esclusi i pensionati non attivi ed i soggetti esonerati**, ovvero coloro che versano il solo contributo integrativo.



## TUTELA DELLA SALUTE

### Art. 12 Tutela Sanitaria

Nei limiti dei fondi disponibili, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad assicurare, a favore di ciascun associato, pensionato, dei familiari a carico e del coniuge, prestazioni di forme di tutela sanitaria, nei limiti consentiti dalla Legge, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali, in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito.

NB: Anche nel Regolamento per l'attribuzione di erogazioni assistenziali a favore degli esercenti la libera professione non iscritti alla Cassa, all'art. 5, è prevista la possibilità di assicurare prestazioni di forme di tutela sanitaria mediante la stipulazione di polizze assicurative, ma al momento tale possibilità non è stata esercitata.



## TUTELA DELLA SALUTE

**a) La Polizza Base**, prevede una copertura delle spese nei casi di:

- Grande Intervento Chirurgico
  - Grave Evento Morboso
  - Prestazioni Accessorie alle Principali
- con un massimale di € 260.000**

Per i nuovi iscritti, l'assicurazione decorre a partire dal giorno di delibera dell'avvenuta iscrizione.

**b) Piano integrativo** a pagamento per un maggior ventaglio di garanzie.



## Estensione Copertura al Nucleo Familiare

L'assicurazione "Base" può essere **estesa al nucleo familiare** con un **premio a carico di ciascun assicurato** e variabile in base al numero dei familiari assicurati.

La **domanda**, con l'indicazione del numero dei familiari da assicurare (e relativo premio), va presentata entro la **scadenza fissata annualmente (per il 2016 è stata fissata al 28.02.2016)**, compilando l'apposito modulo di

## Estensione Copertura al Nucleo.



## Estensione Copertura al Nucleo Familiare

### Premi anno 2016

- € 99,50 per 1 solo familiare assicurato oltre l'iscritto
- € 199,00 per 2 familiari assicurati oltre l'iscritto
- € 298,50 complessivi nel caso di nucleo composto da 3 o più familiari assicurati oltre l'iscritto.



**Il Piano Base prevede** la copertura delle seguenti principali prestazioni:

- **Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi** (*pre-ricovero, intervento chirurgico, assistenza medica, rette di degenza, accompagnatore, post-ricovero, gestione assistenza domiciliare, trasporto sanitario, trapianti, indennità sostitutiva, telemedicina*)
- **Alta Specializzazione**
- **Diagnosi comparativa**
- **Prevenzione**
- **Servizi di Consulenza e prestazioni di Assistenza**
- **Morte da Infortunio**
- **Invalidità Permanente da Infortunio**
- **Invalidità Permanente da Malattia**



La tipologia delle prestazioni è schematizzata utilizzando la seguente codifica:

**GP** - GARANZIE PRINCIPALI

**GA** - GARANZIE ACCESSORIE ALLE PRINCIPALI.

Le GARANZIE PRINCIPALI ( GP ) si dividono in:

GP.A Grande intervento chirurgico (all.I)

e

GP.B Grande evento morboso (all.II).



## **Allegato I- Elenco Grandi Interventi Chirurgici (pag.15 della Polizza Base)**

### **Categorie:**

Neurochirurgia

Oculistica

Otorinolaringoiatria

Chirurgia del collo

Chirurgia cardiovascolare

Chirurgia dell'apparato digerente

Urologia

Ginecologia

Ortopedia e traumatologia

Chirurgia pediatrica

Trapianti di organi

Chirurgia odontoiatrica



### **GP.A. GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO**

- GP.A.1. **gli onorari del chirurgo**, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
- GP.A.2. i diritti di **sala operatoria**;
- GP.A.3. **il materiale di intervento** (compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
- GP.A.4. **l'assistenza medica ed infermieristica**, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami effettuati durante il periodo di ricovero relativo all'intervento subito;
- GP.A.5. **rette di degenza**;
- GP.A.6. **intervento chirurgico**;
- GP.A.7. **accertamenti diagnostici**, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura **nei 120 giorni precedenti** il ricovero;
- GP.A.8. **esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche**, trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio (fino alla concorrenza di € 5.000,00 per ogni Assicurato e per ciascun anno assicurativo) di apparecchi protesici e sanitari (incluse le carrozelle ortopediche), effettuate **nei 120 giorni successivi** al termine del ricovero e pertinenti all'intervento chirurgico;
- GP.A.9. **trapianto, prelievo, impianto ed espianto di organi** o parte di essi; ricovero, accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, cure, medicinali e rette di degenza, **intervento chirurgico anche del donatore**.



## **Allegato II- Elenco Grandi Eventi Morbosi (pag. 21 della Polizza Base)**

Alcuni esempi:

Neuropatie

Angina instabile

Sclerosi multipla

Stato di coma

Alzheimer

Malattie mentali e disturbi psichici

Infarto e complicanze

Sla



## **GP.B. GRAVE EVENTO MORBOSO**

GP.B.2. **assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami effettuati durante il periodo di ricovero;**

GP.B.3. **accertamenti diagnostici**, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura **nei 120 giorni precedenti** il ricovero;

GP.B.4. **spese sostenute nei 180 giorni successivi** alla data di dimissione dall'istituto di cura per visite specialistiche, esami e accertamenti diagnostici, terapie mediche, chirurgiche, riabilitative e farmacologiche, prestazioni infermieristiche professionali ambulatoriali e domiciliari;

GP.B.5. in caso di solo **trattamento domiciliare**, le spese per visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, terapie mediche chirurgiche, riabilitative e farmacologiche, prestazioni infermieristiche professionali ambulatoriali e domiciliari sostenute **nei 180 giorni successivi** alla data in cui è stato diagnosticato l'evento morboso, fino alla concorrenza di € 18.000,00 per ogni assicurato e per ciascun anno assicurativo.



## **GA - Prestazioni Accessorie alle Principali.**

- **Indennità sostitutiva** (€ 150/giorno x max 180 gg/anno)
- Day Hospital
- Malattie oncologiche
- Trasporto sanitario
- Accompagnatore
- Indennità di lunga convalescenza
- **Prevenzione**
- Alta specializzazione
- Mancato reddito
- Colpa grave dell'assicurato
- Diagnosi comparativa
- Assistenza sanitaria in Italia e all'Estero
- Morte da Infortunio ed invalidità permanente
- **Stato di non autosufficienza (Long Term Care)**





## prevenzione - GA.G

I soli iscritti alla cassa hanno la possibilità una volta l'anno di usufruire gratuitamente in strutture sanitarie convenzionate con la società assicuratrice di prestazioni differenziate per sesso e per età dell'associato previa prenotazione al numero di BLUE ASSISTANCE

- **Esami del sangue e urine** (*Prelievo venoso, Urea, ALT, AST, Gamma GT, Glicemia, Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Trigliceridi, Creatinina, Emocromo, Tempo di tromboplastina parziale (PTT), Tempo di protrombina (PT), VES, Urine*)

### **In aggiunta:**

- per gli uomini, elettrocardiogramma da sforzo
- per le donne Ecodopler arti inferiori

### **Oltre i 50 anni:**

- Per gli uomini PSA
- Per le donne mammografia



## **Stato di non autosufficienza (long term care) - GA.Q**

la società indennizza le spese per servizi di assistenza, sanitaria e non, richiesti dall'assicurato che si trovi in stato di non autosufficienza inteso come impossibilità fisica totale e permanente, di poter effettuare da solo almeno tre dei seguenti atti della vita quotidiana:

- **capacità di lavarsi,**
- **nutrirsi,**
- **deambulare**
- **vestirsi.**

Le prestazioni potranno essere corrisposte alternativamente, in seguito a richiesta dell'assicurato in unica soluzione, o sotto forma di rendita mensile ed hanno una durata massima per cinque anni.

Il limite massimale annuo per assicurato corrisponde a € 12.000,00 per persona o per familiare.



La polizza prevede per ogni tipologia di intervento diverse forme di scoperto, franchigia e limiti di indennizzo

Occorre ricordare che è estremamente importante effettuare tempestivamente la denuncia di sinistro alla società utilizzando l'apposito modulo, allegato III, nel termine di giorni 30 dal ricovero o dal momento in cui l'assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.



Per accedere alla struttura sanitaria, l'assicurato dopo aver informato la centrale operativa (salvo casi di comprovata urgenza) ha tre possibilità:

**Strutture sanitarie private non convenzionate:** le spese relative effettuate e previste dalle garanzie vengono rimborsate all'assicurato dietro presentazione della documentazione comprovante le spese medesime nel rispetto dei massimali;

**Servizio sanitario nazionale:** le garanzie sono operanti esclusivamente per le eventuali spese o eccedenze restanti a carico dell'assicurato, che vengono rimborsate integralmente nel limite del massimale e dietro presentazione della documentazione;

**Strutture sanitarie private convenzionate:** con la prenotazione tramite la centrale operativa tutte le spese indennizzabili relative ai servizi erogati e nei limiti dei massimali verranno liquidate direttamente dalla società alla struttura.




Per il rimborso delle spese sostenute nei casi 1 e 2, l'assicurato deve inviare tutta la documentazione (cartella clinica, certificati medici, ecc.) alla sede della società **Blue Assistance Corso Svizzera 185 Torino**, consentendo, se richiesto, ulteriori controlli medici disposti dalla società.

Il rimborso delle somme sarà effettuato a cura ultimata, previa consegna della documentazione di spesa in originale debitamente quietanzata.

L'assicurazione ha una copertura territoriale mondiale, ma in ogni caso, i rimborsi saranno effettuati in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.

Nel caso in cui le spese da sostenere non siano inferiori a € 15.000,00, l'assicurato ha facoltà di richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore al 50% delle stesse previa presentazione alla società di certificazione provvisoria dell'istituto di cura.

Potrebbe verificarsi il caso in cui l'assicurato si ricoveri prima della scadenza del contratto e prosegua oltre tale data, in questo caso sono incluse le spese fino al 180° giorno del post ricovero ed è operante sino a quando l'assicurato viene dimesso dall'istituto di cura.





## Polizza Sanitaria Integrativa

Per completezza di informazione, va detto che è possibile estendere le garanzie della polizza sanitaria base, stipulando una polizza integrativa direttamente con le Agenzie Reale Mutua.

Il premio annuale da versare per l'iscritto alla Cassa, per il pensionato attivo e per ciascun familiare maggiorenne, comprensivo di oneri fiscali è pari a € 1.000,00 (mille/00), mentre per i familiari che abbiano un'età inferiore a 18 anni (al momento di inizio dell'annualità assicurativa), comprensivo di oneri fiscali, l'importo è pari a € 750,00.

La polizza può essere sottoscritta individualmente entro il 31 marzo. Nella polizza integrativa per i familiari è previsto il limite di 80 anni di età per il coniuge o convivente more uxorio e di 30 anni per ciascun figlio convivente



## Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance

Con l'obiettivo di potenziare i servizi di welfare offerti agli Associati, la Cassa ha integrato la polizza sanitaria base per consentire l'accesso degli iscritti e del loro nucleo familiare (fino a 5 persone) - a [tariffe convenzionate](#) - alla **rete odontoiatrica Blue Assistance**, presente su tutto il territorio nazionale.

Per usufruire, con modalità esclusivamente *online*, del servizio - gestito dalla Compagnia Reale Mutua Assicurazione attraverso la società Blue Assistance - è possibile accedere al portale dedicato

[www.incontrailtuodentista.it](http://www.incontrailtuodentista.it)

che ora reindirizza al nuovo accesso

[www.mynet.blue](http://www.mynet.blue)




## Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance

per poter fruire del servizio,  
è necessario accedere al portale

[www.mynet.blue](http://www.mynet.blue)

utilizzando il codice **PIN di 16 caratteri**  
*(fino al 31 Dicembre 2016)*  
che è stato inviato da CNPADC  
( vedi Circ. 13.9.2013 )  
con il seguente documento:





## Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance

L'iscritto si troverà di fronte alla seguente videata





## Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance

L'iscritto dovrà inserire i dati anagrafici del nucleo familiare

**BLUE ASSISTANCE** Più facile la vita!

**Voucher di riconoscimento per accesso alle prestazioni in "forma indiretta"**

Scadenza del presente voucher: 05/08/2014

Le spese per le prestazioni eseguite sono interamente a carico del paziente, nel rispetto degli impegni e delle tariffe di convenzione previsti in caso di utilizzo della "Forma Indiretta"

\* campi obbligatori

Il sottoscritto \* (maurizio) \* (gamba), nato il \* (20/11/1955)


e residente a (torino) e (TO) all'indirizzo (v. po 15), telefono (336664432)

Indirizzo e-mail: (maurizio.gamba@valemutu.it) è autorizzato da: (Blue ASSISTANCE) tramite



## Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance


L'iscritto dovrà scegliere la struttura sanitaria convenzionata





## Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance

L'iscritto dovrà salvare la scelta fatta e stampare il voucher





## ESEMPI DI COSTI IN CONVENZIONE E DEI RISPARMI OTTENIBILI

PRESTAZIONE	MERCATO	BLUE ASSISTANCE	RISPARMIO
Ablazione semplice del tartaro	€ 80,00	€ 35,00	56%
Otturazione in composito o amalgama	€ 100,00	€ 65,00	35%
Radiografia endorale	€ 30,00	€ 12,00	60%
Protesi parziale definitiva in resina o ceramica	€ 900,00	€ 400,00	55%
Corona protesica provvisoria semplice in resina o armata	€ 100,00	€ 60,00	40%
Applicazione topica di fluoro (fluoroprofilassi)	€ 35,00	€ 15,00	57%
Sigillatura (per ogni dente)	€ 93,00	€ 25,00	73%
Estrazione semplice di dente o radice	€ 90,00	€ 50,00	40%
Riparazione protesi	€ 150,00	€ 60,00	60%



***Grazie a tutti per  
l'attenzione***